

RCA

Se il risarcimento supera il massimale la transazione tra danneggiato e assicurazione non libera il responsabile dal danno ulteriore.

Il danneggiato cita in giudizio sia il danneggiante che la Compagnia per la RCA ottenendo dal Tribunale di primo grado la condanna dei convenuti in solido tra loro.

La Compagnia corrisponde ai danneggiati il massimale di legge oltre gli interessi e le spese del giudizio ed allega in giudizio l'atto di transazione e quietanza.

La Corte di appello dichiara "cessata la materia del contendere tra le parti", chiudendo l'intero giudizio in quanto i Giudici ritengono che con l'atto prodotto in giudizio il danneggiato avesse rinunciato a qualunque azione nei confronti della Compagnia "e nei confronti di chiunque eventualmente responsabile del sinistro o coobbligato".

La terza sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza 30 ottobre 2009, n. 23061 (in allegato al presente documento), si pronuncia in maniera diversa sugli effetti della transazione stipulata tra danneggiato e l'impresa di assicurazione rispetto al responsabile del danno, dichiarano che l'accordo transattivo "non può che riguardare i limiti del massimale e non la parte di debito non caratterizzato da vincolo di solidarietà".

Questa solidarietà non si riferisce infatti "alla intera obbligazione risarcitoria ma [è] circoscritta a una sola parte di tale obbligazione, quella corrispondente al massimale di polizza, oltre la quale sussiste, per il residuo danno, soltanto la responsabilità illimitata del danneggiante".

In definitiva, tra la Compagnia ed il danneggiante, infine, esiste un vincolo di solidarietà a favore del danneggiato soltanto entro il massimale di polizza, mentre per la parte di risarcimento del danno oltre il massimale esiste soltanto un solo obbligato e, cioè, il danneggiante.

Cassazione - Sezione terza - sentenza 30 settembre - 30 ottobre 2009, n. 23061

Svolgimento del processo

Con atto 8 e 9 ottobre 1998 B.D. ha proposto appello - innanzi alla Corte di appello di Palermo - avverso la sentenza 18 luglio 1997 - 23 luglio 1998, con la quale il Tribunale di Sciacca lo aveva condannato in solido con la Firs Italiana di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, e alla S.A.I. s.p.a., quest'ultima nei limiti del massimale di legge, a pagare a N.R., in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori M.G.D. e M.I., lire 543 milioni, con gli interessi al tasso annuo del 3% dal omissis alla data di pubblicazione della sentenza sulla minore somma di lire 255.900.000, oltre gli interessi legali al tasso legale sulla intera somma dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo, nonché alle spese sostenute per il giudizio dalla detta N.R..

Quest'ultima si è costituita in giudizio resistendo al gravame.

Si sono costituite in giudizio anche la S.A.I. s.p.a. e la Firs Italiana di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

La prima ha chiesto che la Corte desse atto che aveva corrisposto a N.R., in proprio e nella qualità, lire 200 milioni, pari al massimale di legge, oltre interessi e spese del giudizio.

La Firs Italiana di Assicurazioni s.p.a., per suo conto, ha aderito alle domande di B.D..

Svoltasi la istruttoria del caso la Corte adita con sentenza 18 giugno - 28 ottobre 2004 ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, compensate interamente tra le parti le spese del grado del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronuncia - notificata l'11 maggio 2005 - hanno proposto ricorso, affidato a 9 motivi, N.R., M.G.D. e M.I..
Resistono, con distinti controricorsi, sia la FIRS Italiana di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, sia B.D..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la SAI s.p.a.

Motivi della decisione

1. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 ottobre 2000 - hanno affermato i giudici di secondo grado - B.D. ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, in conseguenza dell'atto di transazione tra N.R., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori, e la S.A.I., contenente la rinuncia della prima "alla azione e diritti tutti relativi a eventuali dovuti risarcimenti per l'incidente per cui è causa", anche nei confronti dell'appellante.

La richiesta - hanno evidenziato quei giudici - è fondata.

Atteso che con atto di transazione e quietanza, prodotto in copia dalla S.A.I. s.p.a. e dall'appellante - senza data ma sicuramente successivo alla sentenza impugnata, perché in esso indicata - sottoscritto da N.R., costei, premesso di agire "in proprio e nella qualità (di genitore esercente la potestà sugli indicati figli minori) giusta... del G.T. di Sciacca", ha dichiarato di ricevere dalla S.A.I. s.p.a. lire 281.400.955, "a titolo di risarcimento spettante a norma degli artt. 19 e segg. della legge n. 990 (del 1969) in conseguenza del sinistro accaduto il omissis in omissis ad opera del veicolo assicurato al nome di B.D. ... presso la Compagnia in L.A. Firs".

N.R. ha dichiarato, altresì, - hanno accertato quei giudici - nell'indicato atto di accettare la somma sopra indicata "in via di transazione ed a completa tacitazione di ogni diritto, ragione e pretesa, nessuna esclusa", nonché di rilasciare "ampia e definitiva quietanza liberatoria", riconoscendo "di nulla più avere a pretendere dall'Impresa SAI nella qualità... e dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per i danni tutti diretti e indiretti, presenti, passati e futuri, patrimoniali e non, di qualsiasi natura, nonché di ogni spesa occorsa e occorrerà, comprese anche quelle relative a prestazioni di assistenza legale, conseguenti al predetto sinistro".

L'appellata, inoltre - hanno riferito i giudici di secondo grado - ha dichiarato di "rinunciare a qualunque azione nei confronti della SAI (nella qualità indicata) e nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada e nei confronti di chiunque eventualmente responsabile del sinistro o coobbligato".

Tale ultima affermazione della N., hanno concluso la propria indagine i giudici a quibus, costituisce rinuncia all'azione da questa promossa con la citazione, che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione delle altre parti e può presumersi, in assenza di elementi contrari, che B.D. abbia avuto conoscenza della dichiarazione della N. solo dopo la costituzione in questa fase della S.A.I., che ha allegato l'atto che la contiene, e se ne è avvalso, con le richieste formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi è venuto meno l'interesse ad agire di N.R. e la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.

2. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la riassunta sentenza lamentando violazione artt. 1362-1311, 1342 e 1370 c.c., atteso che la Corte di appello ha errato nell'interpretare la sostanza del cd. atto di transazione.

Si osserva, infatti:

- le parti hanno inteso dare esecuzione alla sentenza del tribunale di Sciacca del 18 luglio 1997 la quale ha statuito che il B., la FIRS e la SAI fossero tenuti in solido al pagamento della somma di lire 543 milioni;
- l'autorizzazione al giudice tutelare è stata richiesta in considerazione della intenzione della SAI di corrispondere le somme fissate dalla sentenza, portate da un atto di precetto, senza alcun riferimento a accordi transattivi;
- in sede di precisazione delle conclusioni la SAI ha chiesto al giudice di dare atto che il massimale era stato pagato, e che, conseguentemente, si desse atto che essa concludente non poteva essere onerata a pagare nessun'altra somma;
- tali elementi escludono la natura transattiva dell'atto, che si conclude con riserva di gravame;
 - l'espressione - contenuta nel documento - rinunciare a qualunque azione nei confronti della SAI e nei confronti di chiunque eventualmente responsabile integra una clausola di stile che non chiarisce (alla parti del riferimento a tutti danni diretti e indiretti, passati presenti e futuri patrimoniali e non, di qualsiasi natura) a quale oggetto si sia inteso riferirsi;
 - risulta comunque violato l'art. 1371 c.c. che richiede in sede di interpretazione dei contratti l'equo contemperamento degli interessi delle parti, tenuto presente che con l'atto in questione i danneggiati avrebbero abdicato, senza alcun vantaggio, a quanto ulteriormente dovuto dal B.;
- a mente dell'art. 1370 c.c. le clausole contenute in moduli predisposto da uno dei contraenti devono essere interpretate, nel dubbio, a favore dell'aderente.

3. Il motivo non può trovare accoglimento.

Giusta quanto assolutamente pacifico, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (e da cui totalmente prescinde la difesa della parte ricorrente) si osserva che l'accertamento e la valutazione delle circostanze di fatto, come l'interpretazione degli atti negoziali, al pari dell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, sono riservati al giudice di merito e censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 13 novembre 2007, n. 23569; Cass. 4 maggio 2009, n. 10232).

In particolare, la interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata ovvero sia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato.

Con l'ulteriore conseguenza della inammissibilità del motivo di ricorso che pur fondandosi sulla asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione si risolve, in realtà (come nella specie), nella proposta di una interpretazione diversa delle emergenze di causa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

Premesso quanto sopra si osserva, ancora, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Per altro verso il vizio di falsa applicazione di norme di legge consiste nella erronea sussunzione della fattispecie di fatto - così come accertata dal giudice di merito - nella ipotesi assertiva astratta.

Viceversa, la allegazione - come prospettata nella specie da parte del ricorrente - di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, o falsa applicazione di legge per erronea sussunzione del fatto, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente dalla circostanza, che solo questa ultima censura non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonché Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione del primo motivo in tema di interpretazione dei contratti in realtà si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione artt. 1304 e 1965, atteso che, anche nella eventualità si ritenesse la natura transattiva dell'accordo lo stesso non può che riguardare i limiti del massimale e non la parte di debito non caratterizzato da vincolo di solidarietà.

5. Il motivo è fondato.

Ribadendo quanto già affermato in molteplici occasioni da una ricorrente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, infatti, deve - ulteriormente - affermarsi che nella materia dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta di cui all'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e il danneggiante assicurato, destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 c.c., sussiste un vincolo, ancorché atipico, di solidarietà passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cioè del massimale assicurato, stante il principio generale della solidarietà tra condebitori sancito dall'art. 1294 c.c., non derogato da una espressa disposizione di legge (Cass. 1° giugno 1995, n. 6128; Cass. 10 marzo 1994, n. 2313).

Fatta questa premessa, occorre ricordare che, a norma dell'art. 1304 comma 1, c.c., "la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare".

Ben si intende come, attesa la caratteristica della solidarietà di cui si discorre - di non riferirsi alla intera obbligazione risarcitoria ma di essere circoscritta a una sola parte di tale obbligazione, quella corrispondente al massimale di polizza, oltre la quale sussiste, per il residuo danno, soltanto la responsabilità illimitata del danneggiante assicurato - che qualora, in materia di sinistri stradali, intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiara di volerne profittare non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà, segnati dall'importo del massimale, entro cui esiste coincidenza dei rispettivi interessi delle parti del contratto assicurativo, ma non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato), quello del danneggiante assicurato, che pertanto è il solo soggetto facultato a transigere con effetti che investano l'intero danno (In termini, ad esempio, Cass. 2 agosto 2000, n. 10115, in motivazione).

Sempre nel senso che la transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza, per cui se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo, Cass. 17 gennaio 2001, n. 573, nonché, nella stessa ottica - in tema di obbligazioni solidali, la norma di cui all'art. 1304 c.c. (a mente della quale la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne profittare) postula, per la sua concreta applicabilità, la sussistenza di un negozio transattivo stipulato in relazione ad un'obbligazione gravante su più debitori in solido per l'intero debito solidale, Cass. 5 luglio 2001, n. 9071 e Cass. 27 marzo 1999, n. 2931).

La transazione produce cioè i suoi effetti estintivi della obbligazione solidale, nei limiti della obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne approfittare (senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio: Cass. 29 gennaio 1998, n. 884), e non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori, il quale perciò resta sempre esposto e obbligato, da solo, per la parte eccedente il massimale (Cass. 2 agosto 2000, n. 10115, cit.; Cass. 3 marzo 1997, n. 1873; Cass. 1^a ottobre 1994 n. 7979, tra le tantissime). Per la parte di danno che supera il massimale, della quale, non sussistendo alcuna solidarietà, risponde solo il danneggiante assicurato, la transazione tra assicuratore e terzo danneggiato è, rispetto al primo, *res inter alios acta* (a meno che l'assicurato non abbia conferito al proprio assicuratore un espresso mandato a transigere l'intero danno), e non può produrre per lui alcun effetto, nemmeno con una dichiarazione di approfittamento o di adesione.

Come nella fattispecie considerata da Cass. 2 agosto 2000, n. 10115, pertanto, trascurando questi principi i giudici a quibus, se hanno - con adeguata e corretta motivazione - accertato, attraverso l'esame complessivo delle clausole contrattuali, essersi trattato della liquidazione di un danno transattivamente concordato e definito in una misura pari al massimale, ha - invece - erroneamente ritenuto la transazione stipulata tra l'assicuratore e i danneggiati valida ed efficace anche rispetto all'assicurato, non solo entro il limite del massimale (che è pure il limite del corrispondente effetto estintivo, in virtù della garanzia assicurativa), ma anche per l'eccedenza del danno di cui, se sussistente, lo stesso assicurato dovrebbe da solo rispondere verso le danneggiate ai sensi dell'art. 2054 c.c.

Conclusivamente, la cessazione della materia del contendere conseguente alla transazione (per giurisprudenza costante di questa Corte rilevabile d'ufficio, quando documentalmente provata: Cass. 20 maggio 1998, n. 5029) non poteva investire la intera controversia, restando il giudice di appello obbligato a valutare se e in qual misura sussistessero, in aggiunta al massimale versato alla parte attrice, danni risarcibili dal responsabile.

Il secondo motivo di ricorso, quindi, deve essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto: "In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta ex art. 18, L. 24 dicembre 1969, n. 990, e il danneggiante assicurato, destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 c.c., sussiste un vincolo, ancorché atipico, di solidarietà passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cioè del massimale assicurato; consegue, che qualora intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiara di volerne profittare non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà, segnati dall'importo del massimale, ma non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale, in relazione alla quale

esiste un unico e solo debito (illimitato), quello del danneggiante assicurato, che pertanto è il solo soggetto facultato a transigere con effetti che investano l'intero danno”.

All'accoglimento del secondo motivo segue l'assorbimento dei restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, alla stessa Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame, anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo; dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

www.assineb.net